COMMISSIONE VI

FINANZE

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Variazione della composizione della Commissione:

Piro Franco, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467);

Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520);

Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627);

Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698);

Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 4, 5 12, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Bellocchio Antonio (PCI) 5, 10, 11, 12 23, 24, 25, 26, 27, 28

Grillo Luigi (DC) 28

Rosini Giacomo (DC) 12, 13, 29

PAG.

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5, 9, 10, 11, 14 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Serrentino Pietro (PLI) 12, 13

Umidi Sala Neide Maria (PCI) 9, 10, 11 12, 22, 23, 24

Usellini Mario (DC) 10, 11, 13 14, 23, 24, 25, 27, 28

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 4, 22, 23, 24 26, 27, 28, 29

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 14

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 14, 16 17, 18, 20

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 16 17, 18, 20

Bruzzani Riccardo (PCI) 15, 16, 17, 18

Bellocchio Antonio (PCI) 16, 20

Serrentino Pietro (PLI) 16, 20

Usellini Mario (DC) 16, 17, 18, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,40.

FRANCESCO AULETA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Variazione della composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito di comunicazione da parte del gruppo democristiano al Presidente della Camera, il deputato Fracanzani rientra a far parte della Commissione in luogo del deputato Tarabini, che l'aveva sostituito nel periodo di permanenza nel Governo.

Seguito della discussione delle proposte di legge Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467); Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520); Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627); Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698); Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela »; Visco ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Fiandrotti ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Tassi ed altri: « Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari »; Bodrato ed altri: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela ».

Alla ripresa dell'attività parlamentare desidero innanzitutto formulare ai colleghi un augurio di buon lavoro. Prima di proseguire nell'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e presentato in Commissione nella seduta del 25 luglio, richiamo in particolare l'attenzione su due questioni che sono essenzialmente di metodo.

In primo luogo, possiamo ragionevolmente ritenere che quella corrente sia una settimana di lavoro utile per varare il provvedimento all'ordine del giorno, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti che dovranno essere poi sottoposti al parere della Commissione giustizia, cui i progetti di legge sono assegnati in sede consultiva: quindi, potremo approvare il testo in via definitiva solo successivamente all'espressione di tale parere. La materia in esame è nota ai colleghi da molto tempo; faccio presente che prima delle ferie estive fu sottolineato in maniera molto drastica l'interesse a che gli emendamenti fossero presentati almeno con un giorno di anticipo rispetto alla ripresa dell'attività parlamentare. Oggi risultano già presentati solo alcuni emendamenti, mentre altri sono stati preannunciati.

In secondo luogo, ricordo che al termine dei lavori del Comitato ristretto il relatore ha acceduto ad un'ipotesi che è sicuramente diversa dall'impostazione di alcune proposte di legge, che mette in

maggior evidenza le condizioni di pubblicità e di trasparenza che non quelle relative invece a fenomeni di prezzi amministrati. È questo il significato di alcuni rilievi che ritengo saranno manifestati nel corso della discussione, considerando il relatore – che crede di poter fare tale affermazione anche a nome del Governo – il testo presentato un punto di equilibrio importante che afferma questioni di principio in ordine alle quali la Commissione, all'unanimità, ha ritenuto si dovesse procedere in via legislativa.

Queste sono le ragioni per cui invito il rappresentante del Governo ed i firmatari degli emendamenti ad illustrare le loro proposte, per passare poi alla votazione. Naturalmente – ed insisto su questo aspetto – l'approvazione avverrà in linea di principio; chiarisco che, nel caso in cui noi votassimo in linea di principio il testo nella giornata di domani, vi sarebbe sempre il tempo necessario per procedere a correzioni formali. Dico questo perché i nostri tempi sono ristretti, come emergerà anche nella riunione dell'ufficio di presidenza che seguirà la seduta della Commissione, in quanto quest'ultima dovrà affrontare nella prossima settimana incombenze molto rilevanti.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti sarà possibile eventualmente una breve riflessione in sede di Comitato ristretto sui punti in ordine ai quali non vi sia consenso; ma l'intendimento del relatore sarebbe quello di procedere anche senza l'intervento del Comitato ristretto, perché sulla materia in oggetto è necessario assumere deliberazioni. Comunque, procederemo nel modo che la Commissione riterrà più utile.

Do quindi la parola al sottosegretario Sacconi ed ai colleghi Bellocchio e Rosini per l'illustrazione dei rispettivi emendamenti.

VINCENZO VISCO. Anch'io, signor presidente, sto predisponendo alcuni emendamenti che saranno pronti nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare ancora all'attenzione dei colleghi la dichiarazione molto forte della Commissione – ed innanzitutto mia – avvenuta prima dell'interruzione dell'attività parlamentare per le ferie estive. È chiaro che qualsiasi problema di merito deve essere affrontato e, pertanto, il tempo a ciò necessario va concesso. Tuttavia, se dovessimo allungare ulteriormente i termini di presentazione degli emendamenti, ci precluderemmo la possibilità di procedere a deliberazioni sulla materia. Io non ho nulla in contrario a che i colleghi avanzino proposte di modifica: non negherò mai questa facoltà, però è assolutamente necessario, per l'ordine dei nostri lavori, mantenere gli impegni che abbiamo assunto, perché, in caso contrario, potrebbero determinarsi problemi notevoli rispetto alle volontà politiche largamente espresse in Commissione circa l'esigenza di approvare in sede legislativa il provvedimento. Quindi, se l'onorevole Visco intende presentare alcuni emendamenti, sono perfettamente d'accordo; ma se il collega mi comunica che essi saranno pronti solo nel pomeriggio di oggi, ritengo si pongano talune difficoltà che, al contrario, non esisterebbero se tali emendamenti fossero riferiti agli articoli che non saranno esaminati oggi. Ribadisco che esiste il problema di onorare gli impegni assunti prima dell'interruzione dei lavori parlamentari; mi rendo conto delle esigenze di ciascuno di noi, però vorrei anche che vi fosse uno spirito collaborativo.

VINCENZO VISCO. Desidero precisare che per ragioni di carattere personale non ho potuto partecipare alla seduta nel corso della quale sono stati assunti gli impegni testé ricordati dal presidente di cui, per altro, non mi è stata data alcuna comunicazione. Il presidente ha definito tali impegni come netti e definitivi; tuttavia, mi sembra che questa « nettezza » sia abbastanza inusuale per la nostra Commissione. Comunque, ne prendo atto e presenterò i miei emendamenti in sede di votazione degli articoli; desidero tuttavia sottolineare che considero la posizione assunta dal presidente innovativa rispetto

al passato e in qualche modo limitatrice della libertà dei parlamentari di fornire il proprio contributo alla discussione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritengo che tutti noi dobbiamo compiere uno sforzo per conciliare le varie tesi e permettere così ai colleghi che ancora non l'hanno fatto di presentare i propri emendamenti. Propongo pertanto di sospendere la discussione e di riprenderla alle 14, tenendo presente che i commissari che sono venuti per la seduta odierna difficilmente potranno assicurare domani la propria presenza per consentire l'approvazione del provvedimento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel pomeriggio sarò impegnato al Senato.

PRESIDENTE. Penso che si possa accedere alla proposta formulata dall'onorevole Bellocchio perché da una parte consentirebbe ai colleghi di presentare i propri emendamenti e dall'altra alla Commissione di riunire l'ufficio di presidenza. Ritengo che si possa trovare anche un accordo che tenga conto degli impegni del sottosegretario Sacconi.

All'onorevole Visco vorrei dire che non è mia intenzione limitare le prerogative dei parlamentari; ho posto una questione di cui tutti devono farsi carico e che riguarda l'andamento dei lavori della Commissione: nella giornata odierna è necessario assumere una deliberazione, sia pure in linea di principio, rispetto al provvedimento in esame perché, in caso contrario, non saremo in grado di assicurare per la prossima settimana l'*iter* ipotizzato. Preciso inoltre che se nel corso della discussione degli emendamenti alcuni colleghi ne presenteranno di nuovi, da parte mia non ci saranno difficoltà ad accettarli.

Prima di accogliere la proposta dell'onorevole Bellocchio di sospendere la seduta, ritengo utile fin d'ora l'illustrazione degli emendamenti presentati fino a questo momento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Riconosco l'importanza di trovare un punto di incontro tra le diverse esigenze manifestate, tuttavia per ragioni di ufficio chiedo di organizzare il lavoro della Commissione in modo tale che io possa rispettare gli impegni già assunti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, prima della sospensione proposta dall'onorevole Bellocchio, si inizi sin d'ora la trattazione degli emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati fino a questo momento, che risultano i seguenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: professionalmente attività di prestito e finanziamento *con le seguenti:* una o più delle attività indicate alle voci 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 11 dell'elenco allegato alla direttiva n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

1. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra, Auleta.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

1. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra, Auleta.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle operazioni di raccolta effettuate dagli enti creditizi mediante emissione di libretti di deposito a risparmio al portatore.

1. 3.

Rosini.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: devono rendere pubblici *aggiungere le seguenti:* in ciascun locale aperto al pubblico *e dopo le parole:* parametri *aggiungere le seguenti:* oggettivi e predeterminati.

2. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive.

2. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri, i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico, che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento dei titoli pubblici.

2. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra, Auleta.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), *dopo la parola:* condizioni *aggiungere le seguenti:* provvigioni, oneri accessori.

2. 4.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ferme le disposizioni di cui al comma 1, gli enti creditizi devono analogamente rendere pubblici:

a) il tasso massimo localmente praticato per le operazioni di credito;

b) il tasso minimo localmente praticato per le operazioni di raccolta.

2. 5.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Auleta, Serra.

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti creditizi rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

2. 6.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: dei tassi d'interesse *con le seguenti:* degli interessi.

2. 7.

Rosini.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

3. 2.

Rosini.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non

superiore, in sede di prima applicazione, a lire 50 mila.

3. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* In mancanza di pubblicità è dovuto *con le seguenti:* In mancanza di pubblicità si applicano i minori prezzi e le minori condizioni rese pubbliche dalle altre aziende di credito operanti sulla stessa piazza o su piazze limitrofe, per le operazioni e i servizi considerati.

5. 1.

Rosini.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti il presupposto per la variazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle altre condizioni in senso sfavorevole al cliente è la previa comunicazione scritta.

6. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra, Auleta.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: , purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato *con le seguenti:* , purché ne sia data al medesimo notizia scritta presso l'ultimo indirizzo comunicato.

6. 4.

Rosini.

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1, relative a rapporti di deposito rappresentati da libretti di risparmio nominativi, sono validamente realizzate mediante annotazione sui libretti delle variazioni intervenute, da effettuarsi alla prima presentazione successiva al verificarsi delle variazioni.

6. 3.

Rosini.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: struttura dei tassi: *aggiungere le seguenti:* in conseguenza di analoghe variazioni riscontrate nel mercato monetario *e aggiungere in fine le seguenti parole:* e in almeno un quotidiano economico a diffusione nazionale.

6. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: almeno una volta *con le seguenti:* almeno due volte.

7. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1 relative a rapporti di deposito rappresentati da libretti di risparmio nominativi, sono validamente effettuate mediante annotazione della prima presentazione utile degli stessi.

7. 8.

Rosini.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: semestrale, trimestrale o mensile *con le seguenti:* almeno trimestrale.

7. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta.

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: , gli estratti conto si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dal ricevimento degli stessi *con le seguenti:* gli

estratti conto inviati semestralmente o trimestralmente si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dalla data dell'invio e quelli inviati mensilmente si intendono approvati trascorsi venti giorni dalla data dell'invio.

7. 5.

Rosini.

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine *aggiungere le seguenti:* ed a sue spese.

7. 6.

Rosini.

All'articolo 7, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: L'ente deve fornire la predetta documentazione entro trenta giorni dalla richiesta con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

7. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Auleta.

All'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Su conforme delibera del CICR la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

7. 4.

Il Governo.

All'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia detta specifiche istruzioni circa le modalità ed i contenuti delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse categorie di operazioni e servizi.

7. 7.

Rosini.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in materia di pubblicità *e:* articolo 90 *rispettivamente con le seguenti:* della presente legge *e* articoli 89 e 90.

8. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Auleta, Serra.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: in materia di pubblicità *aggiungere le seguenti:* e di comunicazioni periodiche alla clientela.

8. 6.

Il Governo.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 90 *con le seguenti:* degli articoli 89 e 90.

8. 2.

Il Governo.

All'articolo 8, sopprimere il comma 2.

8. 3.

Il Governo.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In caso di ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria stabilita al comma 1 è aumentata fino al doppio.

8. 5.

Rosini.

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni anche presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non sottoposti alla propria vigilanza, ovvero richiedere che le verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

8. 4.

Il Governo.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere le seguenti parole: Il creditore deve informare il fideiussore, a pena della nullità della fideiussione, circa l'insorgenza di fatti che possono pregiudicare il normale rimborso del credito.

9. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta, Serra.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Se il creditore è un ente creditizio, quest'ultimo deve informare il fideiussore, a pena della nullità della fideiussione, circa l'insorgenza di fatti che possono pregiudicare il normale rimborso del credito.

9. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta, Serra.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'emendamento 7.4 introduce una norma di chiusura in grado di dare flessibilità alla gestione di talune tipologie di operazioni, che non sono solo quelle oggi consentite ma anche quelle che in futuro potranno essere introdotte nel sistema e che potrebbero richiedere particolari normative in ragione della loro struttura.

L'emendamento 8.2 va letto insieme all'8.3. La sanzione della chiusura dello sportello costituisce un'eventualità che penalizzerebbe la piazza, soprattutto quella in cui lo sportello è unico. Pertanto si tratta di un tipo di sanzione in base alla quale il maggior danno non è per il terzo incolpevole; corrispondentemente si richiama l'articolo 89 della legge bancaria che prevede, in caso di recidiva, il raddoppio della pena. Tutto ciò rafforza la sanzione sotto questo profilo.

Il Governo ha poi presentato l'emendamento 8.2 analogo all'8.1 Bellocchio ed altri che tende a realizzare una separazione tra le violazioni contrattuali, che devono essere materia di spettanza del giudice civile, e le comunicazioni (vedi il caso degli estratti conto), che assimila alla pubblicità e per le quali la sanzione viene applicata in via amministrativa.

L'emendamento 8.4 tende a consentire alla Banca d'Italia l'esercizio di poteri ispettivi nei confronti di soggetti non ancora sottoposti alla sua vigilanza, controllo necessario per conseguire le finalità che la legge in esame si pone. Infatti, secondo la proposta del Governo, il controllo si deve estendere alle attività finanziarie che effettuino prestiti e finanziamenti; pertanto, corrispondentemente a questa finalità, devono esistere poteri ispettivi adeguati.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Abbiamo presentato l'emendamento 1.1 perché la dizione di cui al comma 1 dell'articolo 1, ancorché suggestiva, non ha valore giuridico in base all'ordinamento italiano, poiché il concetto di finanziamento può essere inteso in più modi. Occorre pertanto rifarsi al complesso delle attività finanziarie così come definite nella seconda direttiva CEE, n. 89/646.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 1, chiesta con l'emendamento 1.2, si rende necessaria a nostro avviso poiché l'esclusione dei libretti al portatore dalla tutela appare assurda, essendo i detentori di questi strumenti spesso i soggetti più deboli, cioè i pensionati, gli emigranti. L'obiezione che dietro i libretti al portatore si nascondano spesso fondi neri non può costituire una motivazione valida per escludere i medesimi dalle disposizioni in oggetto; riteniamo inoltre assurdo che, mentre si prevede l'esenzione solo per questi strumenti, non si affronti la situazione di altri diffusissimi strumenti bancari al portatore, quali i certificati di deposito o le obbligazioni degli istituti di credito speciale.

Con l'emendamento 2.1 proponiamo che vengano specificate per legge le condizioni applicate e che ad esse sia data pubblicità, esponendo la relativa comunicazione in ogni locale aperto al pubblico. Infatti, se le modalità concrete della pub-

blicità devono essere decise dal CICR e dalla Banca d'Italia, la garanzia che le medesime siano esposte dovrebbe essere garantita dalla legge.

MARIO USELLINI. Vorrei sapere se, nel caso della sede di un'agenzia bancaria composta da tre locali, l'avviso debba essere esposto in ognuno dei locali medesimi.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Considerando che esistono sedi molto vaste, l'avviso deve essere affisso in tutti gli uffici.

L'emendamento 2.2 tende a sopprimere le parole: « dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive ». Riteniamo infatti che, ai fini della conoscenza da parte dei clienti, non sia sufficiente la pubblicità relativa ai tassi attivi per prestiti massimi ed ai tassi passivi sui depositi minimi. Noi riteniamo che lo scopo della pubblicità delle condizioni sia anche quello di consentire al cliente la scelta della banca più conveniente e quindi di conseguire una razionalizzazione del mercato, scopo che non sembra possibile raggiungere mantenendo il testo proposto.

Con l'emendamento 2.4 proponiamo un'elencazione completa di tutti gli elementi costitutivi del costo finale dell'operazione. Con il successivo emendamento 2.5 proponiamo che la pubblicità dei tassi locali, oltreché ad informare la clientela, serva a consentire la possibilità di verificare il mancato rispetto da parte delle banche dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1986, che prescrive parità di trattamento bancario sul territorio nazionale, a parità di caratteristiche della clientela.

Abbiamo poi presentato l'emendamento 2.6 perché riteniamo che i tassi e le condizioni delle operazioni bancarie debbano apparire negli annunci pubblicitari che reclamizzano ed offrono al pubblico determinate operazioni. In caso contrario l'attenzione posta dalla legge sul contenuto dei prospetti esposti nelle agenzie può essere vanificata dai rapporti che le banche intrattengono con il pubblico, tramite comunicazioni dirette, a domicilio. Il nostro obiettivo è di consentire il controllo della CONSOB sulla pubblicità anche con riferimento alle sollecitazioni al pubblico risparmio.

Per impedire una eccessiva discrezionalità amministrativa, che potrebbe tradursi in una radicale evasione dell'obbligo del contratto scritto per tutti i servizi (ad esempio anche per le cassette di sicurezza) abbiamo presentato l'emendamento 3.1, con il quale chiediamo che venga fissato per legge il limite massimo del valore dei servizi esenti (limite fissato in 50 mila lire).

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, noi riteniamo che, a fronte delle eccezioni al principio della non variazione delle condizioni dei contratti, rappresentato dalla variazione delle condizioni in senso sfavorevole al cliente, debba essere garantito dalla legge l'effettivo ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso.

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo punto sta molto a cuore anche al collega Usellini, come già abbiamo verificato in sede di discussione di altri provvedimenti.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Dobbiamo considerare il fatto che le comunicazioni saranno inviate attraverso il servizio postale italiano.

MARIO USELLINI. Poiché il primo comma dell'articolo 6 tra l'altro recita: « purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta », tale comunicazione potrebbe essere inviata anche dieci anni dopo!

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non può avvenire dopo dieci anni: nel testo presentato dal Governo è prevista la contestualità delle operazioni, non una comunicazione previa.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Nella stessa norma deve essere inoltre ribadito, come proponiamo con l'emedamento 6.2,

che le variazioni generalizzate dei tassi in senso sfavorevole al cliente debbono conseguire solo ad analoghe modifiche del mercato monetario, altrimenti non hanno ragione di essere, in quanto potrebbero rappresentare solo una conseguenza delle diseconomie di bilancio. Ne deve essere, altresì, data notizia su organi di stampa a larga diffusione non soltanto sulla *Gazzetta Ufficiale* che, come è noto, viene letta da pochi ed è disponibile sempre con grande ritardo.

Al primo comma dell'articolo 7 abbiamo presentato l'emendamento 7.1 per far sì che le comunicazioni al cliente circa l'andamento del rapporto avvengano non una volta all'anno, il che a nostro avviso è insufficiente, ma semestralmente.

Inoltre, la formulazione del secondo comma a nostro giudizio è confusa: noi suggeriamo, con l'emendemento 7.2, di stabilire che l'invio degli estratti conto sia almeno trimestrale.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 7, riteniamo che il termine temporale per fornire le copie della documentazione richieste dal cliente alla banca non possa essere definito soltanto congruo, poiché ciò sottende un concetto di massima discrezionalità: pertanto, proponiamo, con l'emendamento 7.3, di fissare il limite di trenta giorni. Del pari, consideriamo giusto che la banca abbia diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riproduzione della documentazione, e così via.

MARIO USELLINI. Questo diritto non era precluso.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. All'articolo 8, comma 1, abbiamo presentato l'emendamento 8.1 analogo a quello proposto dal Governo. Questa convergenza ci fa piacere, poiché noi riteniamo che sia stata una svista l'aver soppresso, in prima istanza, il riferimento all'articolo 89 della legge bancaria.

MARIO USELLINI. L'emendamento comunista è volto a sopprimere le parole: « in materia di pubblicità »: ciò vuol dire che tutte le violazioni della legge saranno punite con le sanzioni previste da questa norma.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò è esatto soltanto per quanto riguarda l'emendamento presentato dal gruppo comunista, non per quello del Governo.

MARIO USELLINI. Se questo emendamento sarà accolto, la prima parte del comma 1 risulterà del seguente tenore: « Gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni della presente legge »; quindi, non solo le violazioni in materia di pubblicità, ma tutte le altre saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo in esame.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. La pubblicità è effettuata soltanto tramite i prospetti esposti nelle agenzie bancarie.

ANTONIO BELLOCCHIO. Illustrerò brevemente gli emendamenti 2.3, 9.1 e 9.2.

Il primo riguarda in particolare i titoli di Stato. Noi vogliamo – o tentiamo di raggiungere tale obiettivo – eliminare i « pedaggi » e, quindi, cerchiamo di regolamentare i rendimenti che io definisco, in merito ai quali sorge discordia tra cittadini e banche, evitando così che la banca gonfi i tassi per far sì che i conti tornino.

Vi è sempre una differenza anche sensibile, fra i rendimenti ufficiali al netto delle imposte, ad esempio pari al 12,5 per cento, ed il tasso che ognuno di noi riesce ad ottenere dall'istituto del quale è cliente. Ad esempio, sui BOT a tre mesi, se ci si basa sul listino pubblicato dai giornali, si riscontra un differenziale molto vicino ad un punto percentuale; pertanto, se ad esempio, si sono investiti 10 milioni, si perdono esattamente 100 mila lire. Ma, allora, qual è il fattore che riduce i profitti, assottigliando i rendimenti ? Dove avviene l'erosione ?

Esiste una differenza tra le cifre ufficiali ed i rendimenti effettivamente percepiti e la situazione varia a seconda del tipo di titolo (BOT, CCT e BPT) nonché

delle modalità di acquisto dei titoli, all'asta o in borsa: comunque, lo scarto si verifica sempre. Inoltre, bisogna tener presente la commissione che le banche applicano sul prezzo, sia per gli acquisti all'asta sia per quelli sul secondario. Più alta è la percentuale, più consistente risulta lo scarto rispetto al rendimento di partenza. Ad esempio, se il prezzo medio ponderato per i BOT a tre mesi è pari a 97,28, per avere il rendimento finale bisogna aggiungere uno 0,5: si arriva così a 97,33, mentre la quota che spetta al fisco, pari a 0,33 centesimi. A questo punto, quindi, la redditività scende al 9,5 per cento; cacolando le commissioni dello 0,30 si arriva ad un rendimento finale netto dell'8,34 per cento.

Tale « pedaggio » aumenta man mano che si passa dalla scadenza trimestrale a quella annuale, poiché occorre tener conto del fatto che, per quanto riguarda i titoli trimestrali, la commissione viene corrisposta quattro volte all'anno. Ci si può rendere conto, quindi, di quale sia il marchingegno; è vero che le condizioni variano da banca a banca, però il problema esiste. Per tale ragione abbiamo presentato l'emendamento 2.3, nell'intento di porre fine allo stratagemma cui ricorrono le banche per « imbrogliare » i clienti.

All'articolo 9 abbiamo presentato due emendamenti, uno principale (il 9.1) e uno subordinato (il 9.2). Riteniamo che l'aver eliminato la fideiussione rappresenti un passaggio positivo, ma non è sufficiente per risolvere i problemi. Pertanto, a tutela della fede pubblica, siamo dell'avviso che anche il garantito dalla fideiussione, cioè la banca, informi il fideiussorio in caso di aggravamento anomalo del rischio. Si tratta, in sostanza, di una norma in difesa dei diritti dei cittadini.

PIETRO SERRENTINO. Desidero alcuni chiarimenti in merito all'emendamento 1.1 Bellocchio ed altri illustrato dall'onorevole Umidi Sala. Ella ha fatto riferimento ad alcune voci contenute nella seconda direttiva CEE. Ho sott'occhio una copia di tale direttiva, ma essa non comprende alcun elenco allegato.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Forse le hanno fornito una copia incompleta, perché tale direttiva comprende un allegato che noi chiediamo venga richiamato anche per il provvedimento in questione.

PIETRO SERRENTINO. Poiché non ho a disposizione l'allegato in questione, vorrei conoscerne il contenuto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il nostro intento è di fare riferimento alla direttiva CEE.

PIETRO SERRENTINO. Vorrei un ulteriore chiarimento riguardo al problema posto dai libretti al portatore. La comunicazione obbligatoria può essere effettuata dal sistema bancario nei confronti del titolare di libretto nominativo, ma per quelli al portatore chi si fa parte diligente è il possessore del libretto stesso che ogni qualvolta venga a conoscenza di una modifica dei tassi ne chiede un'integrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, le vorrei ricordare che avevamo convenuto di limitare la discussione alla sola illustrazione dell'emendamento.

PIETRO SERRENTINO. È vero, signor presidente, riprenderò più tardi l'argomento.

GIACOMO ROSINI. L'emendamento 1.3 si rende necessario perché il testo in esame del comma 2 non si coordina con il dettato del comma 1, giacché l'inapplicabilità della legge va sancita con riferimento alle operazioni e non ai depositari.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, esso stabilisce un criterio uniforme certamente utile in relazione al calcolo degli interessi e non, come è previsto nell'attuale dizione, al calcolo dei tassi di interesse. Infatti, dovendo detto tasso essere effettivo, come afferma l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, non vi è necessità a tal fine di stabilire criteri uniformi.

L'emendamento 3.2 è sostitutivo di un comma, in quanto molti contratti bancari sono stipulati mediante la forma della corrispondenza commerciale. Si chiede che al cliente venga spedito o consegnato un originale del contratto e non una copia, come dispone la formulazione attuale.

L'emendamento 5.1 si ispira ad un criterio di omogeneità rispetto all'indirizzo che si è seguito in altre leggi analoghe, anche per evitare l'istaurarsi di contenziosi che rischiano di essere lunghissimi e forse eccessivi.

L'emendamento 6.1 nasce dall'opportunità di fare riferimento all'indirizzo e non al domicilio, e, quindi, alla comunicazione di questo e non più alla notifica.

MARIO USELLINI. Il domicilio può coincidere con la residenza.

GIACOMO ROSINI. Il mio intento è quello di semplificare le cose; se i colleghi mi convinceranno del contrario, sarò pronto a ritirare il mio emendamento.

L'emendamento 6.3 si rende necessario in considerazione del principio stabilito dall'articolo 1835 del codice civile, in tema di efficacia probatoria delle annotazioni effettuate sui libretti di risparmio. Appare coerente che ogni variazione intervenuta nel rapporto venga comunicata mediante registrazione del documento esibito dal titolare.

Quanto all'emendamento 7.8, ho ritenuto opportuno proporre il riferimento alle comunicazioni di cui al comma precedente, relative a rapporti di deposito rappresentati da libretti di risparmio nominativi.

Con l'emendamento 7.5 affronto la questione se debba valere la data di invio o quella di ricevimento degli estratti. Si tratta di una questione complessa, perché è difficilmente provabile la data di ricevimento, mentre la data di trasmissione può essere tratta dai protocolli bancari.

PIETRO SERRENTINO. Se le poste funzionassero, non vi sarebbe problema.

MARIO USELLINI. Potrebbe accadere che una comunicazione venga inviata ma non ricevuta.

GIACOMO ROSINI. Ho piena consapevolezza della situazione. Se a causa di un disguido postale o di un furto gli estratti non dovessero essere ricevuti, l'onere dovrebbe ricadere sul responsabile del disservizio, quindi né sulla banca né sul cliente. Con questo emendemento ho voluto porre in evidenza il problema, facendo presente che la data di invio è certa, mentre è nell'assoluta incertezza quella di ricevimento.

L'intenzione con cui ho presentato l'emendamento 7.6 è simile a quella della collega Umidi Sala: poiché nessun servizio viene effettuato dalla banca in termini gratuiti ritengo che, qualora il relativo costo non sia esplicitato, debba emergere con chiarezza quale sia il costo indiretto. È dunque opportuno che di tale dato si possa avere conoscenza in modo evidente; dovrà essere il cliente a decidere se la cifra sia congrua o meno.

Con l'emendamento 7.7 ho voluto sottolineare anch'io una disposizione già contenuta in altre norme. Si tratta di fissare un principio che consenta il continuo aggiornamento e la continua modernizzazione della norma al mutare delle condizioni della società e del mercato.

Andando oltre le argomentazioni già addotte dal Governo, ho ritenuto opportuno presentare l'emendemento 8.5 perché ritengo che difficilmente si arriverebbe a chiudere una filiale o uno sportello, per le motivazioni già ribadite. Ritengo perciò preferibile la via indicata dall'emendamento, quella cioè del raddoppio della sanzione pecuniaria.

MARIO USELLINI. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo, con riferimento alla lettera *d)* dell'articolo 2, relativa agli importi delle spese per le comunicazioni alla clientela. In merito si pongono due questioni, la prima d'ordine generale, che riguarda le spese indicate dalla banca per l'erogazione dei servizi, la seconda d'ordine particolare.

Quanto alla prima questione, l'indicazione di spesa configura un costo che viene applicato dalla banca a tutti i clienti, ovvero un costo che potrebbe anche non essere considerato, qualora la banca decidesse in tal senso?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Queste sono, naturalmente, condizioni massime, nel senso che tutta la *ratio* del provvedimento consiste nella trasparenza delle condizioni, non in una amministrativizzazione di esse. Allora, il giorno in cui vi fosse un costo dell'operazione – o del complesso delle operazioni – che comprendesse una voce relativa a spese di comunicazione, tale voce dovrebbe essere coerente con l'importo descritto nel cartello. Credo che le condizioni più favorevoli al cliente debbano essere ritenute possibili, poiché non amministrativizziamo tali condizioni, ma diamo pubblicità a quelle massime.

MARIO USELLINI. La questione è delicata, perché poi accade che i meno furbi pagano le spese ed i più furbi no. Tali oneri, previsti solo in Italia (e a carico dei meno furbi), non sono applicati in alcun paese del mondo. Se la banca stabilisce di remunerare il cliente con un certo tasso, è in quest'ambito che devono essere considerate le spese di comunicazione.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lei tocca un aspetto nel quale risiede proprio la svolta del sistema!

MARIO USELLINI. Inviare la comunicazione è un obbligo da parte dell'istituto, non un servizio facoltativo!

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il tasso non deve essere più il mezzo con cui, surrettiziamente, la banca si rifà di costi che dovrebbero essere invece correttamente imputati a specifiche occasioni di rapporto.

MARIO USELLINI. Tutti debbono sostenere quegli oneri, altrimenti attraverso il tasso a me corrisposto vengono pagate le spese di altri!

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il sistema oggi è fondato su queste regole.

MARIO USELLINI. La premessa è molto semplice: o la spesa è obbligatoria per tutti, oppure, se non lo è, io sono contrario al fatto che siano previste spese di comunicazione, perché sappiamo che queste vengono pagate solo da alcuni clienti. Preannuncio, pertanto, un emendamento su tale punto.

PRESIDENTE. Come già concordato, il seguito della discussione è rinviato alle 14,30.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Proseguiamo nella discussione del disegno di legge. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 1° agosto scorso era stato approvato l'articolo 5.

Passiamo all'articolo 6, di cui do lettura:

ART. 6.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato).

1. Le imprese e gli enti che esercitano l'assicurazione aventi sede nel territorio

della Repubblica sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati del gruppo.

Ricordo che era stato approvato in linea di principo l'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: gruppo *aggiungere le seguenti:* e di relazione consolidata sulla gestione *e aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-*bis*. L'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione è esteso alle imprese capogruppo che pur non esercitando attività assicurativa, hanno come unico oggetto l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni in società e/o enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività assicurativa.

1-*ter*. L'obbligo di cui sopra è altresì operante nei confronti delle società e/o enti capogruppo qualunque sia l'attività da essi esercitata, quando alcune o tutte le società e/o enti controllati esercenti attività assicurativa, detengono, complessivamente, una quota di mercato nazionale pari o superiore al 2 per cento ovvero l'attivo dell'intero gruppo sia rappresentato, almeno per la metà, da attività riferibili agli enti e/o società assicuratrici appartenenti al gruppo stesso.

RICCARDO BRUZZANI. Noi riteniamo molto importante l'articolo 6 poiché tutti riconosciamo la mancanza di un'adeguata legislazione sui gruppi societari, anche se in Parlamento è giacente una proposta di legge al riguardo (A. C. 522) presentata dall'onorevole Visco, mentre il Governo non ha assunto alcuna iniziativa in materia.

Data questa carenza di norme, è necessario, per lo meno, fissare per il gruppo l'obbligo del bilancio consolidato, attribuendo all'ISVAP determinate facoltà nei casi previsti dall'emendamento 6.1 dell'onorevole Bellocchio, approvato in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso. Perché vi è tale necessità? Perché, altrimenti, l'ISVAP non potrà governare il settore ed il provvedimento che stiamo esaminando risulterà svuotato di significato.

L'articolo 7 del testo approvato dal Senato comprende già il concetto di gruppo e l'obbligo della redazione di un bilancio consolidato. Il nostro emendamento all'articolo 6 chiarisce la portata della norma elaborata dall'altro ramo del Parlamento e per tale ragione lo riteniamo importante.

È vero, come è stato rilevato anche in sede di Comitato ristretto, che il nuovo articolo 9 in parte soddisfa questa esigenza, ma il nostro emendamento assicura piena trasparenza anche delle « pieghe del bilancio » e, quindi, nei rapporti tra imprese, laddove si possono nascondere molte cose, soprattutto nel campo delle imprese non assicurative.

Apprezziamo il fatto che il Governo non abbia insistito nella richiesta – come aveva già fatto in un'occasione precedente – di tornare indietro rispetto all'articolo 6 approvato dal Senato, perché, se così fosse stato, allora avremmo dovuto dire che il Governo intendeva non licenziare la legge, bensì rinviare la questione, al di là delle dichiarazioni circa l'urgenza del provvedimento, l'efficienza, nonché il rafforzamento dei poteri dell'ISVAP, e non giungere ad una conclusione.

Aggiungo un'altra considerazione. Noi siamo l'unico paese che non abbia ancora recepito la quarta, la settima e l'ottava direttiva comunitaria; quindi, siamo l'unico paese che non abbia provveduto ad adeguare la legislazione interna. Un'ipotesi di definizione dei gruppi è configurata, con delega, dal disegno di legge presentato dal ministro Amato; in questa sede non è possibile approvare il provvedimento di delega, però il Senato ha licenziato il disegno di legge che recepisce la direttiva CEE, disegno di legge che la Camera sta esaminando. Si tratta, quindi, di non perdere tempo e di approvare gli emendamenti concernenti i gruppi, volti ad assicurare maggiore trasparenza e le condizioni necessarie per attribuire effettivamente nuovi poteri all'ISVAP.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario e ricorda che ha più volte illustrato le proprie motivazioni – che ora non intende ripetere – al riguardo.

Sono favorevole a che si cerchi di seguire la strada indicata nelle ultime osservazioni svolte dall'onorevole Bruzzani. Mi riferisco, cioè, all'eventuale conferimento all'ISVAP dell'incarico di stabilire, in linea generale, criteri e modalità che possano, in qualche modo, rendere più stringente e vincolante l'articolo 6, così come esso è stato approvato dal Senato.

RICCARDO BRUZZANI. Ritiro l'emendamento 6.1 e preannuncio la presentazione di altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio e Bruzzani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui al presente articolo.

6. 2.

Aggiungere il seguente comma:

1-*ter*. L'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione è altresì operante nei confronti delle società e/o enti capogruppo qualunque sia l'attività da essi esercitata, quando alcune o tutte le società e/o enti controllati esercenti attività assicurativa detengono, complessivamente, una quota di mercato nazionale pari o superiore al 2 per cento ovvero l'attivo dell'intero gruppo sia rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti e/o società assicuratrici appartenenti al gruppo stesso.

6. 3.

PIETRO SERRENTINO. In merito al problema delle aziende che hanno un bilancio consolidato, l'articolo è chiaro; si tratta di una precisazione ed integrazione: ritengo, comunque, che sarebbe preferibile lasciare le cose così come stanno.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretgrio di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con le osservazioni dell'onorevole Serrentino.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra che la maggioranza si sia dichiarata contraria al contenuto dell'emendamento 6.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È così, il Governo e i gruppi di maggioranza si oppongono all'emendamento 6.1. Di fronte a tale opposizione rigida e invalicabile, l'onorevole Bruzzani, per addivenire ad una possibile intesa, ha ritirato l'emendamento 6.1 ed ha presentato due nuovi emendamenti.

RICCARDO BRUZZANI. Si tratta di due emendamenti il primo dei quali viene accettato dal Governo, mentre sul secondo insistiamo per la votazione.

MARIO USELLINI. Vorrei un chiarimento in merito all'articolo 6, laddove si parla di imprese ed enti che esercitano l'assicurazione. Si intendono anche le imprese e gli enti che controllano società che esercitano assicurazioni ? In altre parole, il Governo ritiene che per gruppo, ad esempio, si intende la GAIC con riferimento al controllo che ha sulla Fondiaria ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Si fa riferimento sia a quelle che esercitano tale attività in maniera diretta, sia a quelle che la svolgono in maniera indiretta, quindi anche le imprese di coassicurazione. La Fondiaria Spa rientra fra queste, mentre la UNIPOL no, così come non rientra la GAIC.

Non essendoci una definizione del gruppo assicurativo e non potendo affidare, così come si è fatto nella legge di riforma delle banche pubbliche, la delega al Governo perché regoli la materia attraverso un decreto del Presidente della Repubblica (per motivi di carattere procedurale che nelle scorse settimane sono stati illustrati dal presidente), l'unica strada percorribile sembra essere quella di dare un'indicazione, come suggeriva l'onorevole Bruzzani, affinché l'ISVAP stabilisca criteri, modalità e vincoli.

MARIO USELLINI. Vi è anche l'obbligo di redazione del bilancio.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 6.2 e contrario all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 6.3.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 6.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 6.3, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Verifica del bilancio consolidato).

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione, ovvero eseguire ispezioni presso le predette società. Nel caso in cui l'impresa controllata sia sottoposta alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Ricordo che gli onorevoli Bellocchio ed altri avevano presentato l'emendamento 7.1, approvato in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

(Verifica del bilancio consolidato).

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato e, in genere, di realizzare la vigilanza consolidata di ordine informativo e regolamentare, l'ISVAP ha la facoltà nei confronti di società e/o enti controllati da imprese di assicurazione e di società e/o enti controllati di cui al comma 2 dell'articolo precedente di:

a) richiedere dati, notizie e informazioni;

b) impartire istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del Gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili;

c) effettuare controlli e ispezioni.

7. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta Umidi Sala.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario.

RICCARDO BRUZZANI. Insisto per la votazione dell'emendamento 7.1 perché il testo in esame non appare soddisfacente e perché le modifiche proposte sono in analogia alle modificazioni apportate all'articolo 6. Inoltre, avendo il Governo accolto il nostro orientamento, esprimendo parere favorevole all'emendamento 6.2, aggiun-

tivo di un comma, ritengo che le specificazioni proposte con l'emendamento 7.1 siano necessarie se non vogliamo svuotare di significato le affermazioni di principio contenute nell'articolo 6.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Proprio l'aver accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Bruzzani all'articolo 6 rende ancor più efficace il disposto dell'articolo 7, nel testo pervenuto dal Senato.

MARIO USELLINI. Nella seconda parte dell'emendamento 7.1 si dà facoltà all'ISVAP di « impartire istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale ed alle partecipazioni detenibili ». Tale parte non contrasta il principio affermato nell'articolo 6, perché la delega relativa alle modalità ed ai vincoli non esclude la facoltà di dare istruzioni.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'indicazione di cui all'articolo 6 è già molto ampia.

MARIO USELLINI. Vorrei far presente, con riferimento alla formulazione dell'emendamento, che il riferimento è al gruppo. A mio avviso, l'ISVAP già ha determinati poteri.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Inoltre esiste la normativa concernente le società di assicurazione, relativa ai controlli, spesso stringenti.

MARIO USELLINI. A seguito della dichiarazione del Governo, il quale ha confermato che determinati poteri sono già detenuti dall'ISVAP, i presentatori potrebbero ritirare l'ultima parte dell'emendamento.

RICCARDO BRUZZANI. Per le motivazioni addotte. ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Comunicazione delle partecipazioni in società assicurative).

1. Chiunque partecipi in una societa che esercita attività assicurativa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e all'ISVAP entro quindici giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di societa fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa:

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni;

c) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Ricordo che gli onorevoli Bellocchio e Bruzzani avevano presentato i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le operazioni che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale di una società che esercita attività assicurativa, nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento ovvero una riduzione della partecipazione entro il limite del 2 per cento devono essere comunicate allo ISVAP entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

8. 1.

All'articolo 8, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 2.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: o per interposta persona *con le seguenti:* o di soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo.

8. 3.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel momento in cui pervengono all'ISVAP.

8. 4.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: L'impugnazione può *con le seguenti:* In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

8. 5.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese e enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta per-

sona, deve essere comunicata per iscritto alla società stessa o all'ISVAP entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente.

8. 6.

PIETRO SERRENTINO. Vorrei capire se l'emendamento 8.6 modifichi sostanzialmente l'articolo, ovvero se sia migliorativo del testo.

MARIO USELLINI. Poiché non è specificato quando scatta l'obbligo della comunicazione, propongo la medesima formula giuridica adottata per le banche, anche ai fini di una omogeneizzazione. Si tratta di un atto strumentale, che serve ad indicare il momento in cui nasce l'obbligo.

PIETRO SERRENTINO. Cosa avviene per le successive modificazioni della partecipazione ?

MARIO USELLINI. Non vi è alcuna modifica rispetto alla situazione precedente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.1 verrebbe assorbito dall'emendamento 8.6, al quale, come relatore, mi dichiaro favorevole, così come all'emendamento Bellocchio 8.2. Sono invece contrario agli emendamenti Bellocchio 8.3 ed 8.5 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Bellocchio 8.1 e 8.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è d'accordo con il relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accetto di ritirare gli emendamenti 8.1 ed 8.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 8.6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 8.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 8.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 8.5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 13,5 è ripresa alle 15.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 467 ed abbinate.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 467 ed abbinate in tema di trasparenza bancaria. Comunico che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

All'articolo 1 sopprimere il comma 2.

1. 4.

Visco.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* classi di importo *aggiungere le seguenti:* nonché per le operazioni attive la misura degli interessi di mora.

2. 11.

Visco.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) *premettere le seguenti parole:* le commissioni, le spese e.

2. 10.

Visco.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le informazioni rese pubbliche da ciascun ente creditizio devono corrispondere ai tassi e alle condizioni effettivamente praticati e devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale. Esse non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile.

2. 9.

Visco.

All'articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: di avvisi sintetici e la redazione di fogli informativi analitici *con le seguenti:* nei locali aperti al pubblico di avvisi datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati.

2. 8.

Visco.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La forma scritta non è richiesta sotto pena di nullità, ma se il contratto non è fatto per iscritto, o se il tasso di interesse non è annotato sul libretto di deposito, per le operazioni attive sono dovuti i soli interessi nella misura legale, e per quelle passive si applicano il tasso e le condizioni più favorevoli al cliente, resi pubblici ai sensi dell'articolo 2. Nulla è dovuto per le commissioni, le spese e le altre somme richieste in conseguenza del credito.

3. 3.

Visco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Per le operazioni attive il tasso di interesse effettivo deve essere conteggiato con valuta dal giorno in cui è stato utilizzato il credito. Nell'ipotesi di scoperto di conto corrente gli interessi devono comunque essere computati ad un saggio non superiore a quello più elevato applicato dall'ente creditizio nelle aperture di credito e reso pubblico ai sensi dell'articolo 2.

2. Agli interessi scaduti si applica la disposizione di cui all'articolo 1283 del codice civile ma non sono ammessi usi contrari se non nel caso di operazioni in conto corrente, per le quali si ammettono riguardo alla capitalizzazione annuale degli interessi.

3. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari e di assegni bancari tratti sullo stesso ente creditizio presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli interessi relativi ai versamenti di assegni bancari tratti su altri enti creditizi devono essere conteggiati per gli assegni su piazza con valuta non posteriore al giorno feriale successivo a quello nel quale è effettuato il versamento, e per gli assegni fuori piazza con valuta non posteriore al terzo giorno feriale successivo al versamento. In ogni caso gli interessi sono dovuti fino al giorno del prelevamento. Il cliente ha la disponibilità del denaro o delle somme relative agli assegni versati nello stesso giorno dal quale decorre la valuta.

3. 01.

Visco.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sul tasso di interesse applicato nel corso del rapporto, sulla capitalizzazione degli interessi e

sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

7. 9.

Visco.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. Qualora siano stati emessi libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite con comunicazione scritta, o annotate sul libretto, in occasione della prima presentazione del libretto nell'anno solare, nonché in occasione della sua estinzione.

7. 10.

Visco.

All'articolo 9, premettere i seguenti commi:

01. Le fidejussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del beneficiario del credito verso l'ente creditizio sono valide soltanto se prestate per iscritto per una somma e un periodo di tempo direttamente determinati.

02. L'ente creditizio deve informare il fidejussore in merito alle circostanze e ai fatti che possono pregiudicare la restituzione del credito.

9. 3.

Visco.

Cominciamo dagli emendamenti riferiti all'articolo 1, che è del seguente tenore:

ART. 1.

(Ambito soggettivo d'applicazione).

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio nazionale e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento.

2. Le disposizioni della legge non si applicano ai titolari di libretti di deposito a risparmio rilasciati al portatore.

Ricordo ai colleghi che tutte le votazioni sugli emendamenti avverranno in linea di principio, al fine di trasmettere quelli eventualmente approvati alla Commissione giustizia per il prescritto parere.

In qualità di relatore sono favorevole all'emendamento Rosini 1.3, contrario agli identici emendamenti Bellocchio 1.2 e Visco 1.4, proprio perché sono convinto che sia necessario disincentivare l'uso dei libretti al portatore, ed invito l'onorevole Bellocchio a ritirare il suo emendamento 1.1, sul quale, altrimenti, esprimo parere contrario.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con quanto detto dal relatore. Desidero solo aggiungere una considerazione sull'emendamento Bellocchio 1.1, nel senso che le attività di prestito e finanziamento si intendono riferite, inequivocabilmente, alle società finanziarie. Infatti, nel primo comma dell'articolo 1 l'attività di prestito e di finanziamento è riferita alle finanziarie mentre l'attività delle banche è intesa semplicemente *tout court.* Mi pare inoltre opinabile riferirsi rigidamente ad un elenco di cui si sta discutendo il rifacimento o che comunque sta subendo una evoluzione.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Prendo atto delle opinioni del Governo, ma sono costretta ad insistere sul nostro emendamento 1.1 poiché sono convinta che il testo dell'articolo 1, così com'è formulato attualmente, precluda una gran parte di attività e di operazioni che invece debbono essere considerate, a nostro avviso, in questa normativa.

VINCENZO VISCO. Sono dell'opinione che si possa risolvere il problema utilizzando una diversa formulazione dell'e-

mendamento in base alla quale prevedere che « comunque » le attività cui intendono riferirsi i colleghi Bellocchio ed altri siano incluse nella normativa al nostro esame.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Invito i colleghi a ricordare che, essendo due i soggetti dell'articolo che stiamo esaminando, le banche e le società finanziarie, una parte delle attività deve riferirsi alle banche e l'altra alle società finanziarie.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo teme che la formulazione dell'emendamento 1.1, qualora riferito alle sole banche, assumerebbe un significato contrario allo spirito della legge.

VINCENZO VISCO. Si potrebbe allora considerare aggiuntivo l'emendamento e non sostitutivo, inserendolo comunque dopo le parole « professionalmente attività di prestito e finanziamento ».

MARIO USELLINI. Anch'io sono convinto che si potrebbe arrivare ad un emendamento aggiuntivo dal momento che i presentatori dell'emendamento di cui stiamo discutendo vogliono includere « anche » le finanziarie.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad avviso del Governo vi sono attività (come le cassette di sicurezza) che vengono svolte dagli enti creditizi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero far rilevare che nell'elenco allegato alla direttiva n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 vengono indicate, al punto 14, le cassette di sicurezza e le attività di *leasing*.

PRESIDENTE. In pratica verrebbero autorizzate le società finanziarie a svolgere attività di raccolta.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tale attività non è consentita alle società finanziarie. Avremmo semmai dovuto far riferimento al *leasing* o al *factoring*.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vi è un riferimento al *leasing* !

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'elenco è stato concepito per le banche e non per le finanziarie. Lo stesso discorso può farsi per quanto riguarda i servizi di pagamento.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il testo così com'è comprende solo due voci: operazioni di prestito e di *leasing*. Per noi questo non è sufficiente.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento prevede che le banche esercitino il complesso delle attività indicate dalle norme interne e comunitarie, e che le società finanziarie possano esercitare attività di prestito e finanziamento.

MARIO USELLINI. Potremmo aggiungere la frase « e altre attività consentite ».

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è possibile, perché stiamo parlando di attività *praeter legem* (il *leasing*, ad esempio, non è disciplinato).

Mi sembra di capire che la preoccupazione dei proponenti l'emendamento sia che venga compresa nel testo la più vasta gamma di attività finanziarie non bancarie. Non è possibile però fare un riferimento esplicito alla direttiva CEE n. 89/646 del 15 dicembre 1989 perché, come dicevo, si tratta di attività che vengono svolte in carenza di legge.

MARIO USELLINI. Vi sono quindi attività disciplinate che spettano in esclusiva alle aziende di credito ed attività non disciplinate e quindi disciplinabili. Il *leasing*, ad esempio, è svolto da società diverse dalle banche ed è basato su regole generali e non speciali.

VINCENZO VISCO. Potremmo considerare l'emendamento come aggiuntivo al comma 1.

A quel punto le preoccupazioni dell'onorevole Sacconi (esistono attività non regolamentate e quindi più estese) dovrebbero essere risolte.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si dovrebbe dire « comprese le attività non vietate di cui al citato elenco ».

PRESIDENTE. Potrebbe essere più giusta la seguente formulazione « comprese quelle, qualora consentite, di cui al citato elenco ».

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Le società finanziarie non si limitano, però, alle attività di prestito e finanziamento.

MAURIZIO SACCONI, «*Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Quello che oggi non è loro vietato di fare sono appunto le attività di prestito e finanziamento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Possiamo accettare la proposta avanzata dal collega Visco; se tale proposta non trova ampio consenso, insistiamo per la votazione del nostro emendamento 1.1 nel testo originario.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Invito i proponenti a togliere, almeno, il riferimento alle attività di cui al punto 1 dell'elenco in questione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Potremmo accettare solo se si indicassero anche le voci di cui al punto 14.

MARIO USELLINI. Suggerirei di aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 1 le seguenti parole: « o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 ».

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Siamo d'accordo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accettiamo il uggerimento del collega Usellini e riformuliamo l'emendamento 1.1 nel senso da lui indicato.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ribadisco il parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 1.1, nella nuova formulazione, non accettato dal Governo e che il relatore ha invitato a ritirare.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti Bellocchio ed altri 1.2 e Visco 1.4.

VINCENZO VISCO. Vorrei capire meglio le motivazioni del parere contrario espresso dal Governo.

Non mi sembra corretto, nell'ambito di una normativa sulla trasparenza, usare come disincentivo la non trasparenza. In realtà la norma potrebbe essere interpretata in modo da sottrarre dal regime di maggior chiarezza le forme di raccolta che per loro natura sono già riservate.

Per questi motivi ritengo che il comma 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere soppresso.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La norma prende spunto dall'obiettiva difficoltà tecnica di garantire la trasparenza a questo tipo di rapporto. Perciò è necessario cercare di disincentivare l'uso dei libretti di deposito al portatore, lasciando alla mercé delle banche coloro che hanno scelto la via dell'anonimato.

MARIO USELLINI. Si teme forse che la trasparenza su questa forma di deposito faccia « saltare » il contratto stesso di deposito ?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* No, però è oggettivamente difficile garantire la trasparenza in questo caso.

MARIO USELLINI. Forse sarebbe sufficiente comunicare ai clienti che su tali libretti di deposito viene applicato un tasso di interesse più basso.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La scelta era volta a disincentivare questo tipo di deposito. Comunque, coloro che non beneficeranno dell'informazione saranno proprio i soggetti più deboli, quelli che hanno scelto il libretto al portatore per insipienza.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non dimentichiamo, però, che i soggetti più deboli, come l'immigrato o il contadino, riescono ad accettare e a comprendere solo questa forma di deposito!

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Bellocchio ed altri 1.2 e Visco 1.4, non accettati dal relatore, né dal Governo.

(Sono approvati).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Rosini 1.3.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che è del seguente tenore:

ART. 2.
(Pubblicità).

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta elencate nell'allegato alla presente legge. Dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo. Per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi elencati nell'allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

3. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione di avvisi sintetici e la redazione di fogli informativi analitici da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

4. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno dgli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

5. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole sull'emendamento Bellocchio

ed altri 2.1 a condizione che siano soppresse le parole « oggettivi e » e contrario all'emendamento Bellocchio ed altri 2.2, in considerazione delle mediazioni raggiunte in sede di Comitato ristretto.

Circa l'emendamento Bellocchio 2.3 la questione è delicata e sulla stessa l'onorevole Bellocchio è intervenuto con dovizia di particolari proprio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento dei titoli pubblici. Ripeto, trattandosi di una questione assai delicata (visto lo stretto confine fra prezzo conosciuto e prezzo imposto) mi rimetto al parere del Governo.

Invito l'onorevole Visco a ritirare l'emendamento 2.11, altrimenti mi rimetto alla Commissione, nonché l'emendamento 2.10, in quanto il termine « condizione » dovrebbe comprendere sia le commissioni sia le spese. Per lo stesso motivo invito il collega Bellocchio a ritirare il suo emendamento 2.4.

Circa l'emendamento Bellocchio ed altri 2.5 non mi sembra che il mercato vada nella direzione indicata dall'emendamento medesimo, pertanto invito i proponenti a ritirarlo. Per quanto riguarda l'emendamento Visco 2.9 sono d'accordo sul fatto che le informazioni rese pubbliche debbano avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale, ma si tratta di norma già compresa nell'articolo in questione; invito dunque il proponente a ritirarlo sia perché l'emendamento si riferisce solo agli enti creditizi sia perché introduce una misura non direttamente collegabile all'impostazione dell'articolo 2, così come riferita al criterio della pubblicità.

VINCENZO VISCO. Mi permetto di far rilevare che la pubblicità deve essere coerente con i comportamenti effettivi.

PRESIDENTE. Insisto nel chiedere il ritiro dell'emendamento poiché, se lo stesso venisse approvato, potrebbe sembrare che si autorizzino discrepanze in altri punti della normativa.

Sono favorevole all'emendamento Visco 2.8 e all'emendamento Bellocchio 2.6. Invito infine l'onorevole Rosini a ritirare l'emendamento 2.7, altrimenti sarei costretto ad esprimere parere contrario.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento Bellocchio 2.1, a condizione che siano soppresse le parole « oggettivi e », per non generare equivoci sul fatto che finora i parametri potessero essere soggettivi.

Il Governo è invece contrario all'emendamento Bellocchio 2.2 poiché la scelta non deve essere quella di indicare condizioni peggiori per il risparmiatore. Per quanto riguarda l'emendamento Visco 2.11 il Governo non esprime contrarietà, fa solo presente che gli interessi di mora sono già compresi, non vi sono quindi problemi sotto il profilo della trasparenza contrattuale.

La questione toccata dall'emendamento Bellocchio 2.3 è invece abbastanza delicata. Si può senz'altro convenire che nel settore che stiamo considerando debba esserci più trasparenza di quanto non se ne sia avuta finora sia nei fatti, sia nei comportamenti. Effettivamente l'imputazione del costo del servizio in questione non può essere riferita ai tempi passati, quando vi era un movimento fisico dei titoli stessi poiché questi venivano depositati materialmente, le cedole venivano tagliate, eccetera; oggi la gestione dei titoli avviene secondo modalità diverse e quindi l'imputazione dei costi deve essere diversa. Però il Governo è dell'avviso che in nessun modo si debba giungere ad amministrare il prezzo, pur cercando di realizzare la massima garanzia possibile nella formazione del prezzo medesimo. In questo senso dobbiamo solo spingere il sistema verso la concorrenza al proprio interno, pertanto se ci sono costi eccessivi è bene che emergano. Ripeto dovrà essere favorita la massima

competizione fino ad arrivare alla fuoriuscita dal mercato degli enti che non siano più economici. Tale vitalità dovrà riflettersi anche sul costo del servizio.

Sull'emendamento Visco 2.10, esprimo parere contrario.

L'emendamento Bellocchio ed altri 2.5 è in contrasto con un principio fondamentale: il merito di credito deve essere per cliente e non per regione o territorio. Nei fatti può anche accadere che i clienti di una regione vengano trattati in modo diverso da quelli di un'altra, però non è possibile codificare questa realtà. Il mio parere quindi è contrario.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Visco 2.9, in quanto si riferisce soltanto agli enti creditizi, mentre il provvedimento fa riferimento anche alle società finanziarie.

Sono favorevole agli emendamenti Visco 2.8, a condizione che nel testo sia mantenuta la parola « sintetici », e all'emendamento Bellocchio ed altri 2.6.

Infine, sono contrario all'emendamento Rosini 2.7 il quale potrebbe portare ad una interpretazione restrittiva della norma.

MARIO USELLINI. L'emendamento Rosini 2.7 non è altro che la correzione di un errore materiale del testo, in quanto sono gli interessi ad essere calcolati e non i tassi di interesse.

PRESIDENTE. Condivido questa osservazione. Pertanto, modificando il parere precedentemente espresso in qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.7.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ribadisco il parere contrario espresso sull'emendamento perché, come ho già detto, esso potrebbe indurre ad una interpretazione restrittiva della norma, cioè a prendere in considerazione soltanto gli interessi nominali.

MARIO USELLINI. Propongo che almeno vi siano entrambe le indicazioni, cioè il riferimento sia ai tassi sia agli interessi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Ricordo che, in qualità di relatore, avevo chiesto ai presentatori di sopprimere le parole « oggettivi e » dall'emendamento Bellochio ed altri 2.1.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accetto la proposta del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.1, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 2.11, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Sull'emendamento Bellocchio ed altri 2.3 il Governo ha espresso parere contrario. I presentatori insistono per la votazione ?

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, signor presidente, in quanto l'emendamento è volto ad impedire il protrarsi degli inganni sui costi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 2.3, per il quale il relatore si è rimesso al Governo, che ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 2.10.

VINCENZO VISCO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bellocchio 2.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bellocchio 2.5.

MARIO USELLINI. Non capisco in che modo si possa correlare l'emendamento in questione – relativo alla pubblicità del tasso massimo e del tasso minimo localmente praticato per le operazioni di credito e di raccolta – con le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

ANTONIO BELLOCCHIO. In sostanza non possiamo consentire che un ente, poniamo il Banco di Napoli, applichi sul mio conto corrente, ad esempio, un tasso diverso rispetto a quello del sottosegretario Sacconi semplicemente perché quest'ultimo vive a Treviso mentre io in una città del sud. Non mi sembra un comportamento corretto.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il sistema prevede che il credito venga valutato per meriti di cliente e non di territorio di appartenenza.

Comunque il Governo considera questo un punto dirimente per la sua posizione nei confronti dell'*iter* del provvedimento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Insisto perché si passi alla votazione del mio emendamento. Poiché riteniamo che la normativa sulla tassazione unica sia in realtà disattesa, insistiamo perché si arrivi alla modifica da noi proposta. La pubblicazione dei tassi locali dovrebbe garantire maggiormente i clienti.

LUIGI GRILLO. Ho ascoltato con attenzione le motivazioni del collega Bellocchio, ma trovo illogico introdurre una norma del genere nell'ambito di un provvedimento che tende ad allargare la trasparenza bancaria. A mio avviso, la questione non tocca tale trasparenza, bensì i criteri di gestione delle banche all'interno del nostro sistema.

In un paese libero e democratico come il nostro, nel quale si è consolidato un sistema di mercato, le banche possono applicare tassi diversi a diversi clienti, non si tratta di discriminazioni territoriali ma semplicemente di eventuale recupero nei confronti di maggiori rischi per clienti che non si presentano in condizioni di solvibilità come altri. Del resto si tratta di regole riportate in qualsiasi testo di economia.

Per questo motivo preannuncio il mio voto contrario all'emendamento Bellocchio 2.5.

VINCENZO VISCO. Ho l'impressione che non sia chiaro l'argomento sul quale stiamo discutendo. Vorrei far presente al collega Grillo che si parla di norme che riguardano la pubblicità e non di altro. Però quanto detto dal collega Usellini mi sembra ragionevole: è stato stabilito con la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 che i tassi massimi e minimi debbano essere unici; l'emendamento Bellocchio invece consentirebbe oggettivamente una vera e propria flessibilità, prevedendo che i tassi minimi e massimi possano variare a seconda dei luoghi. Per questo motivo esprimo dei dubbi sulla sostanza della questione; però non rilevo contraddizione con lo spirito del provvedimento in merito alla pubblicazione dei tassi in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.5, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

VINCENZO VISCO. Ritiro l'emendamento 2.9 e, a proposito dell'emendamento 2.8, accetto di mantenere nel testo la parola « sintetici » come proposto dal sottosegretario Sacconi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.8, nella nuova formula-

zione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.5, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

VINCENZO VISCO. Ritiro l'emendamento 2.9 e, a proposito dell'emendamento 2.8, accetto di mantenete nel testo la parola « sintetici » come proposto dal sottosegretario Sacconi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.8, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rosini 2.7, del quale era stata proposta la seguente nuova formulazione:

Al comma 5, dopo le parole: tassi di interesse *aggiungere le seguenti:* , degli interessi.

GIACOMO ROSINI. Accolgo questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini 2.7, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO